

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI RETTORI ITALIANI PRESSO LA VII COMMISSIONE DEL SENATO AVENTE PER OGGETTO LO SCHEMA DI REGOLAMENTO N. 372 “ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER L’ACCESSO AL RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI” (AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2, L. 400/1988 E DELL’ART. 16, L. 240/2010).

Il Presidente della CRUI, prof. Marco Mancini, ringrazia in primo luogo il Presidente e per Suo tramite l’intera Commissione per l’audizione concessa alla Conferenza in merito a un argomento di così grande rilevanza per il sistema universitario italiano.

Stante la delicatezza e, al tempo stesso, l’estrema urgenza del provvedimento in esame (che è stato contraddistinto da un *iter* piuttosto complesso una volta redatto da parte del Ministero competente, con ben due pareri del Consiglio di Stato formulati rispettivamente nelle adunanze del 25.2 e del 21.4 uu.ss.), la CRUI, in via preliminare, intende fare due raccomandazioni.

L’attenzione più che legittima nei confronti di questo schema di Decreto del Presidente della Repubblica è assai alta. Stanno a dimostrarlo non solo i diversi pareri e mozioni che Organi quali il CUN, il CEPR, l’ANVUR e la stessa CRUI (da ultima nella seduta della Giunta del 20.4 u.s., vedi allegato 1) hanno emesso ma anche – e soprattutto – i molti interventi da parte degli organi di stampa, delle Associazioni di categoria, delle Organizzazioni sindacali.

Per questi motivi, in primo luogo, la CRUI auspica che la parte residua del percorso normativo conduca rapidamente all’emanazione del DPR in oggetto. Ciò in quanto si ritiene indispensabile avviare le procedure abilitative nazionali di cui all’art. 16 della L. 240/2010 entro e non oltre l’anno in corso, visto anche quanto previsto dall’art. 9 co. 1 dello schema di Decreto in oggetto. La definizione delle procedure, peraltro, rappresenta anche il concomitante avvio dell’istituto innovativo della cosiddetta *tenure-track* di cui all’art. 24 co. 5 della Legge precitata, istituto su cui si convogliano le aspettative e l’interesse di tantissimi giovani che oggi operano nel mondo della ricerca a vario titolo.

In secondo luogo la rapidità con la quale dovrebbero auspicabilmente partire le nuove abilitazioni nazionali è connessa con l'improcrastinabile definizione delle risorse assegnate dall'art. 29 c. 9 per le esigenze dell'art. 24 c. 6, ovvero per le procedure di chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione. Si tratta, come è noto, di 13 mln di euro per il 2011, 93 mln di euro per il 2012 e 173 mln di euro per il 2013. Le Università, in previsione del tempestivo avvio delle suddette procedure e della conseguente assegnazione delle risorse, hanno provveduto o stanno provvedendo alla definizione dei rispettivi regolamenti di cui all'art. 18 co. 1 della l. 240/2010.

Detta assegnazione è tanto più urgente in quanto il contesto finanziario entro cui gli Atenei stanno attualmente programmando le assunzioni è obiettivamente assai difficile per il 2011 e addirittura inaccettabile per il 2012, con una riduzione del FFO di più del 5% tale per cui le risorse disponibili, allo stato attuale, risulterebbero inferiori di gran lunga alle spese fisse sostenute per l'esercizio finanziario di riferimento. Il tutto aggravato dalle centinaia di idonei *ex lege* 210/1998 che hanno nel frattempo conseguito l'idoneità a séguito della conclusione delle procedure bandite nel corso del 2008 (anteriormente all'emanazione del combinato delle LL. 126 e 133).

Fatte queste doverose premesse, per quanto attiene allo specifico dello schema di Decreto, si formulano le seguenti osservazioni, in linea per lo più con quanto più volte rilevato dal Consiglio di Stato. Si apprezza, in ogni caso, l'obiettivo miglioramento subito dal testo al momento in cui larga parte dei rilievi del Consiglio di Stato sono stati accolti dal MIUR.

Alla luce delle esperienze pregresse e delle scadenze spesso non rispettate da parte dell'Amministrazione in applicazione di passate Leggi sui concorsi universitari, si raccomanda l'inderogabile rispetto della scadenza annuale prevista all'art. 3 co. 1.

L'art. 4 è cruciale nella definizione dei criteri ai fini sia dei lavori delle commissioni sia della scelta da parte del Ministero dei 'candidati' commissari così come previsto dall'art. 6 co. 5. A tale riguardo si condivide il ricorso a un ampio spettro di organi consultivi del Ministero (CUN, CEPR e ANVUR) al momento di formulare i criteri e i parametri (si spera molto rapidamente), sia per quel che concerne gli aspetti didattici sia per quel che concerne le questioni attinenti alla ricerca. E' del tutto evidente che la nuova norma prevede un controllo rigoroso del profilo degli aspiranti all'abilitazione; di conseguenza la CRUI ritiene che detti criteri e parametri debbano essere orientati soprattutto a valutare, secondo una prospettiva generale, la qualità obiettiva dei titoli presentati ponderata, a sua volta, secondo standard specifici di ciascuna area scientifica. Inoltre la continuità della produzione scientifica dovrà essere adeguatamente tenuta in considerazione come è regola oramai invalsa a partire dal DPR 117/2000 e dalle successive decretazioni con riferimento ai concorsi di ricercatore.

L'art. 5, che regola l'individuazione mediante sorteggio della sede concorsuale, va interpretato nel modo più flessibile e congruo, valorizzando il parere delle singole Commissioni volto a favorire la maggiore economicità e rapidità delle procedure così come previsto dall'ultimo periodo del co. 1 (indicazione, questa, che andrebbe esplicitata). La CRUI chiede maggior chiarezza in merito all'interpretazione del co. 4 con riferimento agli oneri relativi al funzionamento che dovranno essere tenuti nel debito conto in sede di ripartizione del FFO. Si dovrebbe specificare quali tipi di spese siano rendicontabili a riguardo, visto che gli adempimenti concorsuali possono comportare spese infrastrutturali legate all'impiego di spazi e strutture adeguate. In particolare, per quel che concerne le Università non-statali, occorre ribadire che o sono escluse a priori o, se sono incluse, debbono partecipare in qualche modo ai ristori compensativi.

Con riferimento all'art. 6 si ritiene in via preliminare che sia assolutamente indispensabile disporre di un organismo adeguato alla valutazione dei *curricula* dei commissari. Detto organismo dovrebbe interpretare la 'coerenza' dei criteri per i commissari con i criteri richiesti per i candidati nel senso che i primi dovrebbero essere mediamente almeno pari o superiori rispetto ai secondi secondo indici adeguati ai singoli settori di ricerca.

Quanto alle modalità di accertamento di cui al co. 5 pare evidente che esse, come peraltro suggeriscono giustamente sia l'analisi di impatto a cura dell'Ufficio Legislativo del MIUR (sez. 7 punto A) e il Consiglio nell'adunanza del 21.4.2011 (punto 3.5), debbano essere affidate all'organismo terzo per eccellenza della valutazione, ossia l'ANVUR, opportunamente articolata in *panels* per le singole aree disciplinari. Del resto l'ANVUR è lo stesso organismo che, non casualmente, è deputato a regime a individuare il quinto commissario reclutato all'estero. Una tale articolazione del lavoro dell'ANVUR garantisce anche il rispetto delle obiettive diversità che esistono sul piano della valutazione scientifica tra profili attinenti alle aree 1-9 e, rispettivamente, 10-14 del CUN.

Riguardo alle dimissioni di cui al co. 12 la CRUI da un canto raccomanda la necessità di disporre di adeguate e inderogabili motivazioni per la dimissione di un componente sorteggiato e dall'altro sottolinea come la sostituzione del commissario rinunciatario debba essere assolutamente tempestiva.

Con riferimento all'art. 8 si esprimono perplessità in ordine alle procedure di acquisizione dei pareri *pro veritate* da parte dei commissari. Non si ritiene, infatti, che detti pareri (previsti dall'art. 16, co. 3 lett. i, della L. 240/2010) debbano comportare esplicitamente il dissenso motivato da parte della Commissione, specie se possono essere richiesti da uno solo dei Commissari. Delle due l'una: o il parere deve essere chiesto dalla maggioranza della Commissione o se ne deve tener conto a titolo meramente integrativo al momento di esprimere il giudizio finale.

Sul resto degli articoli non ci sono osservazioni.

MOZIONE SUI RICERCATORI

APPROVATA ALL'UNANIMITA' DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CRUI

Roma, 23 giugno 2011

Nel momento in cui è stato pubblicato in via definitiva il DM 50/2010 in materia di programmazione triennale, in vista della costruzione della nuova offerta formativa, ex DM 17/2010, la CRUI intende in primo luogo sottolineare il ruolo insostituibile dei ricercatori ai fini della didattica universitaria; precisamente allo scopo di riconoscere e valorizzare tale ruolo si devono intendere le mozioni dell'Assemblea volte a sostenere la crescita professionale dei ricercatori nei ruoli di professore associato nell'ambito della nuova Legge Gelmini (mozioni CRUI del 25/03/2010 e del 29/04/2010).

In secondo luogo la CRUI, al momento di dare concretezza alla suddetta programmazione, in considerazione di una lettura attenta e sistematica delle norme esistenti, in ultimo di quanto dettato dall'art. 6 della L. 240/2010, sottolinea l'importanza e la necessità, garantite dalla norma, di non ledere l'autonomia di scelta delle singole sedi, sia nel caso si voglia esperire la via dell'affidamento gratuito previo consenso del ricercatore interessato (all'art. 23, c. 2, L. 240/2010), sia nel caso si intenda fissare una modalità di compenso nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio degli Atenei così come previsto dal comma 4 del precitato art 6, L. 240/2010.

Al tempo stesso, stante la posizione più volte richiamata dalla CRUI al riguardo, l'Assemblea chiede con fermezza che il MIUR proceda rapidamente, vista la prossima definizione dei relativi Decreti, all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 29, c. 9, per ricercatori a tempo indeterminato idonei a ricoprire il ruolo di professori associati.
